

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1567

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ZANIBELLI e MAROTTA VINCENZO

Presentata il 25 luglio 1964

Modificazioni temporanee alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, riguardante l'istituzione di scuole per infermiere ed infermieri generici

ONOREVOLI COLLEGHI! — A norma della legge 30 dicembre 1960, n. 1729, sono cessati con l'anno 1960, i corsi abbreviati per infermiere ed infermieri generici, costituiti in base alle norme transitorie della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, concernente la istituzione delle scuole per infermiere ed infermieri generici.

Per la stessa legge (articolo 3) tuttavia, coloro che, per comprovate ragioni di servizio, di malattia o di altro legittimo impedimento, non avevano potuto usufruire del corso abbreviato, potevano essere ammessi, anche oltre il 30° anno di età, ai corsi ordinari, fino al 31 dicembre 1961.

In verità l'esperienza ha dimostrato che i termini assegnati dal legislatore e per l'istituzione di corsi abbreviati e per l'ammissione, in via eccezionale, ai corsi ordinari di coloro che avevano superato i limiti di età, sono stati troppo brevi, in quanto molti ospedali non hanno potuto istituire con celerità

le scuole previste dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

Di conseguenza, molti aspiranti infermieri (che svolgono da anni tali mansioni), non hanno avuto la possibilità di conseguire il « patentino » necessario per la regolarizzazione del loro stato di servizio.

Sembra quindi ai proponenti giusto ed opportuno che le norme di cui all'articolo 12 e seguenti della legge 29 ottobre 1954, n. 1046 e dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1960, n. 1729, debbano essere ripristinate, onde possano di nuovo essere istituiti corsi abbreviati, o in mancanza, sia data possibilità a chi è in possesso dei requisiti richiesti, di essere ammesso entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge a frequentare corsi ordinari.

Confidiamo, pertanto, onorevoli colleghi, nell'accoglimento della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le norme di cui all'articolo 12 e seguenti della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, concernenti la istituzione di corsi abbreviati per

infermiere ed infermieri generici, possono essere ripristinate, per la durata di due anni, dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Gli ospedali che non istituiranno i corsi abbreviati di cui all'articolo 1 potranno, per la durata di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, ammettere ai corsi ordinari anche coloro che, pur in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, abbiano superato il 30° anno di età e non oltrepassato il 45°.